

Sezione: PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 17

Anno: 2018

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 19/01/2018

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI**

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

Composta dai seguenti magistrati:

Salvatore NICOLELLA	Presidente f.f.
Rita LORETO	Consigliere
Emma ROSATI	Consigliere
Pina M. Adriana LA CAVA	Consigliere relatore
Elena TOMASSINI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni civili, iscritto al n. **50433** del Registro di Segreteria, proposto dal sig. **IENGO Luigi** (C.F. NGILGU52B18A064M), rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Bonaiuti e Paolo Bonaiuti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Roma, via R. Grazioli Lante, n. 16;

avverso

la sentenza n. **1055/2015**, depositata il 3 dicembre 2015, della Sezione giurisdizionale per la regione Campania, resa nel giudizio di primo grado iscritto al n. 62682 nei confronti dello stesso e l'INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Sede centrale e Sede Territoriale di Napoli, il Ministero dell'Interno-Ufficio Territoriale del Governo e Prefettura di Napoli;

visto l'atto di appello e gli altri atti di causa;

uditi, nella odierna pubblica udienza del **18 ottobre 2016**, con l'assistenza del segretario sig.ra Paola Berti, il relatore Consigliere Pina M. Adriana La Cava, l'avv. Domenico Bonaiuti per parte appellante e l'avv. Luigi Caliuolo per l'INPS appellato;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

L'odierno appellante, già Vice Sovrintendente della polizia di Stato, cessato dal servizio per dimissioni con decorrenza dal 2 agosto 1994, ha chiesto al giudice territoriale di questa Corte il riconoscimento del "*diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con la corretta individuazione e quantificazione di tutte le voci stipendiali in quota A ed in quota B e, al contempo, con assegnazione dell'i.i.s. separata ed in misura intera (100% o, quantomeno, nella misura del 92,80% e, comunque, da aggiornarsi del 18% in quota A ed in quota B)*".

Il Giudice territoriale della Campania, con la sentenza impugnata in questa sede di appello, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso <.....per violazione dell'art. 71, comma 2, lett. b), R.D. 1038/33, alla cui stregua i ricorsi in materia di pensioni non sono ammessi....quando si propongono domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa."

Con il proposto appello il sig. Iengo ha primariamente eccepito la erroneità in punto di diritto della sentenza impugnata per “*Violazione per mancata, falsa ed errata applicazione degli artt. 62 del R.D. nr. 1214 del 1934 e 71, lett. b) del R.D. nr. 1038 del 1933. Violazione dell’art. 112 e dell’art. 132 c.p.c. in relazione alla stessa applicazione della normativa di cui alla L. 120/1986 e del regime di tutela previsto dal combinato disposto delle leggi 537/93, 724/94, e 335/95, oltre che della legge 388/2000.*

Vizio nei presupposti e errores in procedendo e iudicando. Mancanza di motivazione e/o motivazione apparente in relazione all’art. 360 nn.3 e 5 c.p.c.”.

L’appellante ha chiesto, perciò, di riformare l’impugnata sentenza accertando e dichiarando il ricorso proposto in primo grado ammissibile sul presupposto essenziale, riconosciuto pacificamente dalla giurisprudenza di questa Corte, della giurisdizione piena del giudice pensionistico, che investe il rapporto pensionistico nel suo complesso, e del fatto che l’interessato abbia in sostanza impugnato i provvedimenti pensionistici che avrebbero dovuto contemplare la pretesa pensionistica vantata in sede di ricorso.

Argomentando, poi, diffusamente anche sul merito della pretesa ha, in via meramente subordinata, chiesto che, presupposta la pronuncia di ammissibilità del ricorso, gli atti vengano rinviati al primo giudice in diversa composizione per la decisione nel merito.

L’INPS, costituitosi in giudizio con nota difensiva depositata il 22 settembre 2016, ha sostenuto in rito la fondatezza della sentenza di inammissibilità pronunciata da giudice di *prime cure*. Quanto, poi, al merito della pretesa dell’appellante ha ritenuto che il Collegio non possa giudicare sulla fondatezza della domanda, giacché sulla stessa non vi è stata pronuncia di primo grado.

Alla odierna pubblica udienza entrambi i legali presenti si sono riportati, ribadendone le argomentazioni e le richieste, ai rispetti atti depositati.

DIRITTO

Devesi premettere che l’art 71, lett. b) del R.D. n. 1038/1933 (regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti) -dispone espressamente nel senso della non ammissibilità dei ricorsi in materia pensionistica quando “*si proponano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa*” e che da esso consegue, pertanto, il precetto secondo cui, pur essendo la Corte dei Conti, in materia pensionistica, giudice dell’intero rapporto, è comunque necessaria una previa pronuncia dell’Amministrazione affinché l’attività della Corte rimanga nel naturale alveo della funzione giurisdizionale, senza involgere aspetti più prettamente amministrativi e/o consultivi che, diversamente, si profilerebbero. Pertanto, la disposizione di cui al sopracitato art. 71 rappresenta uno strumento di economia processuale, configurandosi quale ineludibile mezzo di garanzia, teso ad evitare che si possa essere trascinati in giudizio senza che sussista la necessità, con connessi eventuali oneri per spese legali e con sicuro impiego di risorse, per rappresentare in via giudiziale ciò che, invece, già potrebbe essere disposto in via amministrativa (cfr., *in terminis*, Corte dei conti, Sezione III^a app., n. 237 del 14.4.2004; id., n. 218 del 1.7.2002).

Ciò detto, devesi rilevare che, nel caso all’esame, si appalesa fondata l’eccezione preliminare e dirimente sollevata dalla difesa di parte appellante, relativa alla erroneità della sentenza appellata in punto di inammissibilità del ricorso pronunciata dal giudice di *prime cure* ai sensi della sopracitata

disposizione.

Al riguardo, prescindendo da ogni considerazione circa il merito della pretesa dell'appellante, preliminarmente, si deve rilevare che il gravame non risulta proposto -come erroneamente pronunciato dal giudice di *prime cure*- in assenza di un provvedimento amministrativo di diniego rispetto alla pretesa giudizialmente avanza dall'allora ricorrente. Correttamente ha eccepito quest'ultimo che l'impugnativa è stata rivolta e deve, comunque, intendersi rivolta avverso i provvedimenti di liquidazione e riliquidazione del trattamento pensionistico dell'interessato proprio nella parte in cui l'Amministrazione procedente non ha provveduto alla liquidazione della i.i.s. e/o al suo calcolo nel senso asseritamente preteso dallo stesso.

Infatti, la stessa Sezione giurisdizionale territoriale ha premesso, in narrativa, nella impugnata sentenza n. 1055/2015 che l'allora ricorrente "...ha impugnato:

a) il decreto prefettizio n. 7158 dell'11.3.1998, prevedente il conferimento della pensione definitiva, iscr. n. 11476140;

b) il decreto prefettizio n. 7670 datato 29.1.2000, prevedente la riliquidazione della stessa pensione.".

Devesi, inoltre, evidenziare che l'Amministrazione deve provvedere alla determinazione e liquidazione della i.i.s. utile ai fini pensionistici, appunto in fase di liquidazione del trattamento pensionistico e, comunque, d'ufficio nel contesto dell'iter provvedimentale di determinazione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente senza che questi debba avanzare apposita domanda (e, quindi, lo stesso ben può adire il giudice tutte le volte in cui risulti che la liquidazione operata non corrisponda a quanto lo stesso ritenga gli sia viceversa dovuto, come nel caso di specie) e che l'art. 62, comma 1, del R.D. 12/07/1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) espressamente recita "*Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti.*".

Viceversa il meccanismo della previa pronuncia amministrativa necessita tutte le volte in cui la pretesa attorea, diversamente dalla ipotesi all'esame, sia azionabile a domanda e, comunque, non sia direttamente desumibile dall'ordinario iter provvedimentale di liquidazione e/o riliquidazione del trattamento pensionistico, perché in tali casi l'interessato può ragionevolmente desumere dai provvedimenti adottati se l'Amministrazione abbia o meno provveduto o abbia provveduto in maniera non corrispondente a quanto preteso.

Conclusivamente, nel caso di specie, il ricorso proposto dinanzi al giudice pensionistico deve ritenersi pienamente ammissibile perché proposto dall'allora ricorrente avverso i provvedimenti di liquidazione e di riliquidazione del trattamento pensionistico, per cui essendo pienamente fondato il primo prevalente motivo del ricorso in appello all'esame ai fini dell'accoglimento dello stesso ricorso in rito resta precluso, nel rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione (anche se, nella materia pensionistica, per i soli motivi di diritto), l'esame del merito del giudizio.

Deve, quindi, pronunciarsi l'annullamento della gravata sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n. 1055/2015 del 3 dicembre 2015 con conseguente rimessione della causa alla stessa Sezione regionale perché si pronunci, in diversa composizione, nel merito del ricorso

proposto dal sig. Iengo in primo grado.

Quanto alle spese di causa non è luogo a provvedere in ordine alle spese di giustizia: v. in proposito, *ex multis*, Sezione I app., 6.3.2013, n. 187. Spese legali del presente grado al definitivo.

PER QUESTI MOTIVI

**LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE
CENTRALE DI APPELLO**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

ACCOGLIE

l'appello, iscritto al n. **50433** del registro generale, proposto dal sig. **IENGO Luigi** e, per l'effetto, annulla la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Campania n. 1055/2015 del 3 dicembre 2015 e rimette gli atti alla Sezione territoriale affinché si pronunci, in diversa composizione, sul merito della pretesa del suddetto.

Nulla per le spese di giudizio. Spese legali del presente grado al definitivo.

Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 18 ottobre 2016.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE f.f.

(Pina M. Adriana LA CAVA)

(Salvatore NICOLELLA)

Depositata in Segreteria il
IL DIRIGENTE